



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FIORELLA | MARIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VIGORITA | CELESTE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DE LECCE | FRANCESCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sulla richiesta di misure cautelari e conservative iscritto nel R.G.R. con n. 1720/14 depositato il 01/12/2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030101735/2014 IRAP 2011 IRPEF IVA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

controparte:

VIA P2

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1720/14

UDIENZA DEL

06/02/2015 ore 09:30

SENTENZA

N°

1080/1/15

PRONUNCIATA IL:

06 FEB. 2015


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

31 MAR. 2015

Il Segretario

Il Segretario di Sezione

Gabriella Mancarella



FATTO

All'esito delle risultanze del pvc del 26.06.2014 redatto nei confronti della [REDACTED] (di cui [REDACTED] è socio di maggioranza al 99%) la AGENZIA DELLE ENTRATE DI LECCE ha notificato alla detta società avviso di accertamento n. TVM030101735/2014 (con il quale, per l'anno di imposta 2011, ha rideterminato un maggiore reddito di impresa pari ad Euro 741.368,39 in ragione dei rilievi contestati, segnatamente: costi non inerenti, non documentati e non di competenza; utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti) e, in data 26.9.2014 al detto socio Rosato Vincenzo avviso di accertamento n. TVM010101934/2014, con il quale ha accertato nei confronti dello stesso la intervenuta distribuzione, in proporzione della di lui quota societaria, dei maggiori utili extracontabili accertati.

Indi, in data 01.12.2014 ha notificato al detto [REDACTED] istanza di adozione di misure cautelari ex art. 22 D.Lgs. n. 472/1997, sostanziata dalla richiesta di autorizzazione a procedere ad iscrizione ipotecaria sui beni immobili di proprietà di [REDACTED] quali individuati sino alla concorrenza della somma complessiva di Euro 763.953,28, pari al doppio del credito vantato.

Nel procedimento siccome instaurato si è costituito [REDACTED] il quale ha eccepito la inammissibilità della richiesta siccome formulata per:

- difetto di motivazione;

- carenza dei presupposti normativi richiesti sia sotto il profilo del periculum in mora (mancanza di elementi attestanti la intervenuta adozione di comportamenti diretti alla dismissione del patrimonio) che sotto il profilo del fumus boni iuris (pretesa avente fondamento in mera presunzione di distribuzione di utili extrabilancio, questi ultimi, comunque e peraltro, contestati all'esito della acritica ricezione delle emergenze del pvc elevato alla società, censurabili per la disamina parziale e non corretta della documentazione).

All'esito della udienza del 06.02.2015 questa Commissione decide come segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Siccome è pacifico, per la concessione della ipoteca fiscale o del sequestro conservativo devono ricorrere contestualmente i presupposti del fumus boni iuris (attendibilità e sostenibilità della pretesa tributaria) e del periculum in mora (fondato timore da parte della Amministrazione Finanziaria di perdere la garanzia del proprio credito).

Come la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato con la Circolare n. 4/E del 15.2.2010, anche laddove il titolo richiesto per la adozione di misura cautelare sia rappresentato da un provvedimento impositivo già adottato (come nel caso che ci occupa), ai fini della rappresentazione della sussistenza del fumus boni iuris è comunque necessario che nella istanza sia fornita puntuale ed esauriente motivazione delle ragioni della richiesta, le quali, evidentemente, non possono essere sostanziate dal mero richiamo ai rilievi contestati nell'atto impositivo.

E', infatti, solare che, diversamente opinando, verrebbe meno qualsivoglia linea di demarcazione tra ragioni della pretesa e ragioni della istanza di misure cautelari, così sovrapponendo elementi aventi invece natura e finalità diversi (si da, inammissibilmente, in quanto indiscriminatamente, giustificare il ricorso alla misura cautelare in presenza di qualsivoglia vantato credito erariale, a cui tutela, non va trascurato, è già previsto il sistema di riscossione frazionata).

Deve, pertanto, riconoscersi che le ragioni che sostengono la istanza di misure cautelari soccorrono ogni qual volta sussista la possibilità di rappresentare un quid che va oltre la mera riproduzione delle rilievi contestati.

Parimenti, ai fini della affermazione della ricorrenza del periculum in mora, va attentamente considerato il comportamento del debitore, tenuto conto della effettività del di lui patrimonio in rapporto alla entità del credito vantato dall'Erario, e della comprovata esistenza della adozione da parte dello stesso di comportamenti, successivi alla adozione dell'atto impositivo (o dello stesso pvc che a questo abbia dato luogo), reali e attuali, sì tali da manifestare la volontà di sottrarsi all'adempimento depauperando il proprio patrimonio.

In ogni caso, come peraltro avvertito dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella prefata Circolare, qualsivoglia valutazione in ordine alla ricorrenza dei superiori presupposti va improntata a prudenza, tenuto conto della necessità di comunque temperare gli interessi dell'Erario con quelli del debitore (attesi i riflessi pregiudizievole delle misure ad adottarsi sul di lui patrimonio), in un momento in cui il credito fiscale è ancora privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (e, si ritiene di aggiungere, comunque, a tutela dell'Erario, già ex lege aggregabile quanto meno nei limiti della prevista riscossione frazionata).

Orbene, nella fattispecie che qui ci occupa, in sede di istanza di adozione della specifica misura cautelare invocata ovvero ipoteca immobiliare, la Amministrazione Finanziaria:

-al fine della prova della sussistenza del fumus boni iuris si è limitata a richiamare le contestazioni formulate nell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società (sostenendo la fondatezza della pretesa erariale quale evincibile dalle motivazioni poste a base degli accertamenti emessi nei confronti della società e, di seguito, al socio);

-al fine della prova del periculum in mora, ha addotto la riscontrata inattendibilità della contabilità: elemento, quest'ultimo, piuttosto sempre riconducibile ai rilievi che supportano le contestazioni di cui agli accertamenti.

Soltanto in sede di trattazione del procedimento innanzi al Collegio la Agenzia delle Entrate di Lecce ha prodotto copia di due atti, entrambi datati 01.10.2014, aventi ad oggetto la donazione da parte del

... ai figli delle di lui quote -di modesto valore- di partecipazione nelle società " " (del valore nominale di Euro 3.615,00) e " " (del valore nominale di Euro 12.911,42).

Lo stesso risulta, poi, titolare della proprietà di due terreni e tre unità immobiliari, queste ultime appartenenti a categorie C/6, C/2 e A/7, le stesse con riferimento alle quali è stata invocata la misura cautelare e relativamente alle quali non risulta la adozione di comportamenti, attuali ed effettivi, diretti alla dismissione.

Sic rebus stantibus ritiene questa Commissione che le circostanze siccome rappresentate nella istanza ed evinte in sede di discussione, militano per il rigetto della istanza, dovendosi escludere la sussistenza dei presupposti giustificativi della stessa quali innanzi enucleati.

La particolarità della questione costituisce comunque giusto motivo per la compensazione delle spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando:

-Rigetta la istanza. -Spese compensate.

Così deciso in Lecce in data 06.02.2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

